

CONDIZIONI DI ACQUISTO (rev. giugno 2023)**1. Definizioni**

Per **Richiesta di risarcimento** si intende una Richiesta di risarcimento per responsabilità civile prodotti o una Richiesta di risarcimento relativa a DPI.

Per **Accordo** si intende l'accordo di vendita di beni che viene stipulato mediante l'accettazione da parte del Fornitore di un Ordine, composto dalle presenti condizioni, dall'Ordine e da qualsiasi Accordo quadro in vigore tra le parti.

Per **Forza maggiore** si intendono guerre, invasioni, disordini civili, fulmini, terremoti, tempeste straordinarie, incendi, inondazioni e/o contaminazioni nucleari, chimiche o biologiche.

Per **Beni** si intendono i beni elencati nell'Ordine insieme a tutti i relativi certificati, istruzioni e schede di sicurezza.

Per **Società del Gruppo** si intende un membro del gruppo di società RS Group plc.

Per **Accordo quadro** si intende qualsiasi accordo quadro sottoscritto da entrambe le parti.

Per **Richiesta di risarcimento relativa a Diritti di proprietà intellettuale (DPI)** si intende una richiesta derivante da qualsiasi violazione o presunta violazione da parte di qualsiasi Società del Gruppo di qualsiasi brevetto, diritto di design, marchio o altro diritto di proprietà intellettuale in relazione a qualsiasi Bene.

Per **Ordine** si intende l'ordine di acquisto o la modifica dell'ordine di acquisto di RS.

Per **Richiesta di risarcimento per Responsabilità civile prodotti** si intende una richiesta in cui si sostiene che il Bene non è sicuro se utilizzato per un uso ragionevolmente prevedibile.

Per **RS** si intende l'entità RS che effettua l'Ordine come specificato nell'ordine di acquisto.

Per **Allegato** si intende un allegato accluso a qualsiasi accordo stipulato tra le parti prima della data dell'Ordine pertinente.

2. Determinazione dei prezzi

Il Fornitore venderà i Beni a RS ai prezzi indicati nell'Ordine o in qualsiasi Allegato, o secondo quanto concordato di volta in volta per iscritto tra le parti. Se non diversamente concordato per iscritto dalle parti, tutti i prezzi includono i costi di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese di consegna e le imposte doganali, ma escludono l'IVA o qualsiasi altra imposta sulle vendite.

3. Pagamento

RS pagherà il Fornitore entro sessanta (60) giorni dalla fine del mese dalla data della fattura del Fornitore o secondo quanto concordato dalle parti per iscritto. Il pagamento da parte di RS non equivale all'accettazione dei Beni come conformi all'Ordine.

4. Consegna, rischio e proprietà

4.1 Il Fornitore consegnerà i Beni nel luogo e alla data di consegna specificati nell'Ordine, se non diversamente concordato da RS, e dovrà ottenere tutte le licenze necessarie per la consegna. I Beni devono essere consegnati adeguatamente imballati e protetti e in conformità alle leggi applicabili e alle specifiche di consegna e imballaggio concordate.

4.2 La consegna avviene a rischio e spese del Fornitore. In caso di perdita o danneggiamento dei Beni nel corso della consegna, RS potrà darne comunicazione al Fornitore e, in tal caso, il Fornitore dovrà, a proprie spese, sostituire o riparare tempestivamente i Beni persi o danneggiati.

4.3 La proprietà dei Beni passa a RS al momento del pagamento del relativo prezzo di acquisto o della consegna a RS, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

5. Descrizione dei Beni

5.1 I Beni devono essere conformi all'Ordine e a qualsiasi specifica di prodotto concordata in termini di qualità, quantità e descrizione. Se non diversamente concordato in qualsiasi Allegato, i Beni devono essere conformi alla documentazione fornita, a qualsiasi standard nazionale o internazionale applicabile e corredati di tutti i relativi certificati di ispezione e collaudo, nonché di tutte le relative istruzioni e schede di sicurezza.

5.2 Il Fornitore identificherà qualsiasi limitazione alla capacità di RS di vendere i Beni a livello globale o di esportare i Beni, notificherà a RS qualsiasi limitazione di cui il Fornitore venga a conoscenza e fornirà a RS, su richiesta, il numero di classificazione di controllo delle esportazioni (se applicabile), qualsiasi approvazione, certificazione e marcatura obbligatoria per ogni giurisdizione pertinente.

5.3 In aggiunta agli altri rimedi giuridici, RS ha il diritto di rifiutare qualsiasi consegna che non sia conforme alla Clausola 5.1 di cui sopra.

6. Qualità dei Beni

6.1 I Beni devono essere idonei allo scopo previsto. Se esiste uno scopo speciale concordato per iscritto tra le parti, i Beni dovranno essere idonei a tale scopo speciale.

6.2 In aggiunta a qualsiasi condizione di qualità implicita per legge, il Fornitore garantisce che i Beni sono nuovi di fabbrica, sono di qualità soddisfacente, privi di difetti nei materiali, nella progettazione e nella lavorazione, che qualsiasi scheda di sicurezza fornita è conforme alle migliori pratiche, e che sono sicuri se utilizzati in modo ragionevole e conforme a tutte le informazioni di marketing, alle schede tecniche e alle altre informazioni messe a disposizione dal Fornitore.

7. Periodo di garanzia

7.1 Se entro dodici mesi dalla data di consegna al cliente RS (o entro un altro periodo specificato in qualsiasi Allegato) viene identificata la violazione di una garanzia di cui alla Clausola 6, RS può darne comunicazione scritta al Fornitore e restituire i Beni difettosi al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo. Il Fornitore deve accreditare a RS il prezzo di acquisto e tutti i costi di consegna entro un mese dalla notifica.

7.2 La presente Clausola 7 non limita alcun altro diritto o rimedio che RS può vantare per legge in relazione ai Beni difettosi.

8. Richieste di risarcimento per Responsabilità civile prodotti

8.1 Il Fornitore garantirà che i Beni siano progettati e prodotti in modo da essere sicuri quando vengono utilizzati per qualsiasi uso ragionevolmente prevedibile e fornirà

a RS adeguate schede di sicurezza.

8.2 Il Fornitore manterrà ciascuna Società del Gruppo pienamente ed efficacemente indenne da e contro qualsiasi responsabilità, procedimento, costo (includere, a titolo esemplificativo, le spese legali), danno, perdita o spesa causati da o in qualsiasi modo connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento per Responsabilità civile prodotti in relazione ai Beni, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi associati alla riparazione o alla sostituzione dei Beni e rimborserà a RS il prezzo pagato per tali Beni, fatta salva la Clausola 11 di seguito.

8.3 Qualora venga avanzata una Richiesta di risarcimento per responsabilità civile prodotti nei confronti di una Società del Gruppo in relazione a un Bene, il Fornitore si impegna a comunicare a RS il nome e l'indirizzo del proprio fornitore.

9. Richiami di prodotto**9.1 Se RS:**

9.1.1 viene a conoscenza di un difetto dei Beni o di una mancata conformità dei Beni all'Ordine, alle presenti condizioni di acquisto o a qualsiasi specifica di prodotto concordata; oppure

9.1.2 viene a conoscenza o è oggetto di una richiesta, di un'ordinanza giudiziaria o di un'altra direttiva di un'autorità governativa o regolamentare che prevede il ritiro di un qualsiasi Bene dal mercato,

RS o qualsiasi Società del Gruppo potrà richiamare i Beni della stessa descrizione dell'articolo difettoso o non conforme e qualsiasi Bene correlato. RS comunicherà al Fornitore se essa o una Società del Gruppo intende effettuare un richiamo. RS si consulterà con il Fornitore in merito all'azione più appropriata, ma non è obbligata a ritardare il richiamo del prodotto per soddisfare le richieste del Fornitore.

9.2 Il Fornitore rimborserà a RS, su richiesta, tutti i costi ragionevoli sostenuti da qualsiasi Società del Gruppo in relazione a un richiamo di prodotti e rimborserà a RS o alla Società del Gruppo interessata il prezzo pagato per tali Beni.

10. Diritti di proprietà intellettuale

10.1 Ciascuna Società del Gruppo può utilizzare i marchi del Fornitore (e di qualsiasi produttore terzo), il get-up (look del marchio), i loghi, le immagini dei Beni, le descrizioni, i dati e tutti i materiali messi a disposizione dal Fornitore a RS in relazione ai Beni in qualsiasi catalogo della Società del Gruppo o in altro materiale promozionale in qualsiasi forma stampata o in formato elettronico, in qualsiasi parte del mondo su qualsiasi supporto, sia ora conosciuto che inventato dopo la data del presente Accordo e senza alcun pagamento aggiuntivo, a condizione che rispetti le ragionevoli istruzioni scritte del Fornitore (e di qualsiasi produttore) di volta in volta in relazione all'uso dei marchi, del get-up e dei loghi. Questa licenza sarà valida per l'intera durata dei cataloghi e del materiale promozionale della Società del Gruppo di cui sopra (sia in formato cartaceo, elettronico, online o di altro tipo), indipendentemente dalla risoluzione dell'Accordo.

10.2 Il Fornitore non utilizzerà marchi di proprietà di RS senza il preventivo consenso scritto di RS.

10.3 Il Fornitore dichiara e garantisce di avere il diritto di fornire i Beni e di concedere i diritti descritti nella Clausola 10.1, e manterrà ciascuna Società del Gruppo pienamente ed efficacemente indenne da qualsiasi responsabilità, procedimento, costo (includere, senza limitazioni, le spese legali), danno, perdita o spesa causata da o in qualsiasi modo connessa a qualsiasi richiesta di risarcimenti relativa ai DPI, fatto salvo quanto previsto dalla seguente Clausola 11.

11. Condizioni relative alle indennità

11.1 Nessuna indennità è intesa a limitare qualsiasi altro diritto o rimedio che qualsiasi Società del Gruppo possa avere per legge in relazione ai Beni interessati dalla Richiesta di risarcimento.

12. Leggi applicabili, leggi anticorruzione e anti-schiavitù

12.1 Il Fornitore dovrà rispettare (e dovrà fare in modo che i soggetti ad esso associati o altri soggetti che forniscono beni o servizi in relazione al presente Accordo rispettino):

- (a) tutte le leggi, le normative e i regolamenti di volta in volta vigenti; e
- (b) tutte le leggi applicabili in materia di anticorruzione, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bribery Act del 2010 (i **Requisiti rilevanti**), e:
 - (i) non dovrà indurre (direttamente o indirettamente) alcun dipendente, agente o subappaltatore di RS a fare alcuna concessione o a conferire alcun beneficio al Fornitore, ad astenersi o a trattenersi dal compiere alcun atto, in cambio di doni, denaro o altri incentivi; (ii) non dovrà compiere od omettere di compiere alcun atto che possa causare o portare RS a violare uno qualsiasi dei Requisiti rilevanti; (iii) dovrà riferire tempestivamente a RS qualsiasi richiesta di indebito vantaggio finanziario o di altro tipo ricevuta dal Fornitore in relazione all'esecuzione del presente Accordo; e (iv) dovrà avere e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Accordo le proprie politiche e procedure, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure adeguate per garantire il rispetto dei Requisiti rilevanti e fornire prontamente copia su richiesta.

12.2 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che restrizioni finanziarie su doni e intrattenimenti sono previste nella Politica anticorruzione di RS e ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta.

12.3 Il Fornitore (i) dichiara e garantisce di non aver fatto e di non fare uso in futuro di traffico di manodopera, lavoro coatto, minorile o forzato (e di non aver tentato di farlo in passato e di non tentare di farlo in futuro) e (ii) accetta di rispettare (e di fare in modo che qualsiasi altro soggetto della propria catena di fornitura rispetti) tutte le leggi applicabili in materia di schiavitù e traffico di esseri umani, compreso il Modern Slavery Act del 2015.

12.4 Il Fornitore dovrà comunicare a RS non appena viene a conoscenza di qualsiasi violazione effettiva o sospetta della Clausola 12.3 e, su richiesta, dovrà fornire prove scritte a riguardo, e RS avrà il diritto di verificare l'osservanza da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla presente Clausola 12.

12.5 Qualsiasi violazione della presente Clausola 12 costituirà una violazione sostanziale del presente Accordo a cui non è possibile porre rimedio e per la quale RS potrà risolvere con effetto immediato lo stesso Accordo. A seguito della risoluzione, RS potrà restituire al Fornitore, a titolo di rimborso e a spese del Fornitore, qualsiasi Bene fornito dal Fornitore in relazione al presente Accordo.

13. Clausole generali

13.1 Senza limitare qualsiasi altro diritto o rimedio, RS può risolvere uno o tutti gli Accordi e/o qualsiasi Accordo di acquisto mediante comunicazione scritta al Fornitore se quest'ultimo intraprende o subisce un'azione a seguito della sua insolvenza.

13.2 Se il Fornitore non rispetta le presenti condizioni, RS può risolvere uno o tutti gli Accordi e/o qualsiasi Accordo quadro mediante comunicazione scritta, senza alcuna responsabilità e senza pregiudicare eventuali altri diritti e rimedi nei confronti del Fornitore.

13.3 Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna a RS (non superiori a un periodo di 1 mese) dovuti a cause di Forza maggiore, a condizione che il Fornitore notifichi tempestivamente a RS qualsiasi causa di Forza maggiore e faccia del suo meglio per far cessare la causa di Forza maggiore nel più breve tempo possibile.

13.4 Nessuna modifica delle presenti condizioni è efficace se non espressamente accettata per iscritto da entrambe le parti.

13.5 Tutte le comunicazioni previste dalle presenti condizioni devono essere inviate a mezzo PEC o per posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere all'indirizzo indicato nell'Ordine, a meno che non sia stato indicato un indirizzo diverso. Una comunicazione inviata per corriere avrà efficacia il settimo giorno successivo all'invio.

13.6 L'Accordo contiene tutti i termini concordati tra le parti in merito al suo oggetto e sostituisce qualsiasi accordo, intesa o pattuizione precedente tra le parti, sia in forma orale che scritta.

13.7 L'Accordo Quadro e ogni Accordo sono soggetti alla Legge Italiana. La cognizione e la decisione di qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo Quadro e di ogni Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341e 1342 cod. civ., il Fornitore approva specificatamente le seguenti clausole: 7.1 (violazione della garanzia); 8.2 (manleva); 9.2 (richiamo prodotti); 11.1 (indennità); 13.7 (legge applicabile e foro competente).